

METODOLOGIA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA

L'attivazione di sistemi di videosorveglianza urbana ha ricevuto un impulso notevole negli ultimi anni e gli stessi *"Patti per la sicurezza"* vi danno grande rilievo. Nella maggior parte dei casi, infatti, se ne prevede il potenziamento anche attraverso progetti che abbinano alla visione delle immagini, da trasferire alle centrali operative delle Forze di polizia, la lettura delle targhe degli autoveicoli in transito, da collegare alla banca dati interforze per rilevare i mezzi oggetto di furto.

Il Ministero dell'Interno, con il contributo del Comando Generale, ha definito le linee guida per la realizzazione dei sistemi che sottolineano in particolare:

- le effettive esigenze di sicurezza pubblica, valutate anche alla luce dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza delle attività, statuiti dal Codice della privacy;
- il rispetto da parte dell'ente gestore dei sistemi delle prescrizioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento generale del 29 aprile 2004;
- il ruolo delle Forze di Polizia, da ricondurre all'attivazione in caso di allarme da parte dell'ente incaricato del monitoraggio delle immagini (istituti di vigilanza privati e Polizie municipali), ferma restando la possibilità di disporre delle immagini da parte degli organi investigativi, a seguito della commissione di un delitto.

Il recente sviluppo del settore della videosorveglianza risponde ad avvertite necessità di sicurezza ed è stato determinato in molti casi dalle esigenze di implementazione tecnologica del sistema del controllo del territorio e della diffusione della legalità allo scopo di contrastare fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano, controllo del traffico, ricostruzioni incidenti stradali, danneggiamento di beni pubblici, e di rafforzare il sistema nazionale della pubblica sicurezza.

Il Ministero dell'Interno, nel febbraio del 2005, ha emanato delle direttive rivolte agli Uffici Territoriali del Governo in materia di videosorveglianza che vengono di seguito brevemente sintetizzate:

- Stabilire una stretta interrelazione fra l'impiego degli apparati di videosorveglianza e le effettive necessità di prevenzione dei reati e degli altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e quelle di pronto intervento. Di conseguenza la scelta delle aree interessate dalla videosorveglianza deve essere particolarmente oculata; per questo motivo deve essere interessato il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in collaborazione a responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati (art 16 L. 128/2001). In seno a tali comitati devono essere esaminate le effettive esigenze e la concreta utilità degli apparati di video-controllo, anche al fine di evitarne una ingiustificata proliferazione, privilegiando quelle aree nelle quali sia stata evidenziata la necessità di potenziare l'attività di prevenzione. Inoltre lo sviluppo degli apparati di videosorveglianza deve coniugarsi con l'esigenza di garantire l'efficacia e la tempestività dell'intervento delle FF.PP a fronte delle situazioni emergenti. Per questo motivo i collegamenti con le sale o le centrali operative dovranno essere necessariamente circoscritti, in considerazione dell'articolazione

organizzativa e funzionale delle stesse FF.PP, necessariamente dimensionata sulle risorse disponibili e sulle complessive esigenze di sicurezza del territorio.

- La diretta visualizzazione delle immagini rilevate dai sistemi in parola nelle sale o centrali operative potrà essere mantenuta nei soli casi, rigorosamente limitati, di obiettivi istituzionali o di obiettivi di interesse strategico per la sicurezza primaria.

- Nel contesto delineato il ruolo delle FF.PP. sarà quindi ricondotto alla fisiologia dell'attivazione delle adeguate misure di intervento in seguito all'allertamento cui il soggetto deputato al controllo dei sistemi provvederà quando le immagini ne indichino l'effettiva esigenza ovvero, fuori dalla flagranza di reato e di un fatto lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'acquisizione per l'esame investigativo delle immagini o di altri segnali relativi a possibili situazioni di rischio eventualmente detenute.

- Il soggetto che propone l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza dovrà provvedere nella rigorosa osservanza della normativa sulla privacy, anche ai servizi di gestione memorizzazione e monitoraggio delle immagini, provvedendo all'allertamento immediato dell'organo di Polizia nei casi di effettiva esigenza, e mettendo comunque a sua disposizione le immagini relative a situazioni di rischio che possano essere di interesse investigativo.

L'attività di gestione degli apparati di videosorveglianza dovrà essere effettuata dalle Polizie Locali o dagli istituti di vigilanza privati che dovranno seguire un corso specifico per addetti agli apparati di videosorveglianza.

I sistemi di videosorveglianza assolvono funzioni riconducibili essenzialmente a:

1) **osservazione diretta da remoto:** gli apparati consentono di osservare una determinata area quando in presenza di particolari eventi se ne ravvisi l'esigenza (ad esempio transito di manifestazioni nella zona servita dall'impianto)

2) **videosorveglianza :** il sistema effettua una vera e propria attività di sorveglianza su persone o beni sostituendo in tutto o in parte la presenza umana sul posto .

<p style="text-align: center;">Principi generali per il trattamento dei dati secondo quanto disposto dal garante per la privacy e dalla legge nr. 196/2003.</p>
--

L'attività della videosorveglianza deve rispettare i seguenti principi:

- 1) **Principio del rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini e della dignità delle persone** con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali (art 2 c. 1 codice privacy);
- 2) **principio di liceità:** la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina della materia dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.
- 3) **Principio di necessità:** poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta l'introduzione di un vincolo per il cittadino, va escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze.

- 4) **Principio di proporzionalità:** gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare inefficaci altri accorgimenti quali i controlli da parte di addetti, sistemi di allarme o misure di protezione passive.
- 5) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. I soggetti pubblici e privati non possono assumere quale scopo della videosorveglianza finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di Polizia Giudiziaria. In ogni caso possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti attraverso adeguate comunicazione e di cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di Polizia giudiziaria) e non finalità generica o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti .
- 6) **Informativa:** gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
- 7) **Responsabili e incaricati:** si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e nei casi in cui è indispensabile, a visionare le registrazioni.
- 8) **Durata dell'eventuale conservazione dei dati:** in applicazione del principio di proporzionalità, anche la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario – predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura di esercizi o uffici , nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dall'A.G o di Polizia Giudiziaria. Solo in alcuni casi specifici (ad es. per le banche) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che comunque non può superare la settimana.
- 9) **Diritti degli interessati:** deve essere assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione del trattamento eventualmente illecito.

Un soggetto pubblico può effettuare l'attività di videosorveglianza solo esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali quando ricorrono esigenze effettive di prevenzione o repressione di pericoli concreti; non è quindi lecita in tale ottica una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine (sarebbero ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumo, di calpestare aiuole, o di depositare sacchetti di rifiuti, ecc.).

I soggetti privati e gli enti pubblici economici, a differenza dei soggetti pubblici, possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo ed espresso degli interessati; possono installare le telecamere senza il consenso degli interessati, solo sulla base delle

prescrizioni indicate dal garante, quando chi intende rilevare le immagini, deve perseguire un interesse legittimo ai fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, danneggiamenti, atti di vandalismo etc.

Come criterio generale bisogna sempre tener conto del bilanciamento degli interessi in gioco tra quello individuale di ogni cittadino di tutela della privacy e quello pubblico di ordine e sicurezza sociale; la presente legge dà attuazione a tale principio, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza il consenso dell'interessato, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un interesse legittimo del titolare o di un terzo, o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto ad aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

La violazione delle prescrizioni stabilite dal garante sulla privacy e dalla normativa in riferimento comporta sanzioni sia di carattere amministrativo che di carattere penale (art. 161).

A cura del Tenente Paolo Banzatti